



ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

Amicus Curiae

del Centro studi giuridici europei sulla grande criminalità-Macrocrimes, con sede presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Ateneo di Ferrara, Corso Ercole I d'Este 44, 44121 Ferrara, inoltrato ai sensi dell'art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale [d'ora in poi N.I.]

nel giudizio di legittimità costituzionale

dell'art.4-bis, co. 1, e 58-ter, l. n. 354 del 1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e dell'art. 2, d.l. n. 152 del 1991, conv. con modificazioni in l. n. 203 del 1991 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), in relazione agli artt. 3, 27 e 117 Cost., promosso con ord. n. 100 del 18 giugno 2020 dalla Cassazione, Sez. I pen., pubblicata in G.U., I serie speciale, n. 34 del 19 agosto 2020.

1.1. Il Centro studi giuridici europei sulla grande criminalità [d'ora in poi] Macrocrimes, articolazione del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Ateneo di Ferrara, è stato istituito nel novembre 2018. Ai sensi dell'art. 2 del suo statuto (<https://www.Macrocrimes.eu/it/p/11/statuto-del-centro.html>), annovera tra i propri scopi lo studio, anche in ottica interdisciplinare, dei profili giuridici relativi al fenomeno della macrocriminalità (dai crimini contro l'umanità a quelli in materia di immigrazione, criminalità organizzata, mafiosa, terroristica, economica, ambientale, alimentare), nella duplice e coniugabile prospettiva di un loro efficace contrasto nel pieno rispetto delle garanzie dello Stato costituzionale di diritto.

In tale quadro promuove, tra le proprie attività, «la redazione di pareri e attività di consulenza nei settori di competenza del Centro», avvalendosi dei saperi e delle esperienze di studiosi attivi in diversi atenei e istituzioni, nazionali e internazionali, che ad esso hanno aderito.

1.2. Dal punto di vista funzionale, la struttura di Macrocrimes si articola in laboratori tematici. Tra questi, il laboratorio *Sicurezza collettiva e tutela dei diritti fondamentali*, che approfondisce – anche in chiave di revisione normativa – le principali criticità legate alla disciplina speciale per il contrasto alla grande criminalità nei vari settori della giustizia penale.

Tale perimetro include certamente il c.d. ergastolo ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, da tempo all'attenzione del laboratorio, e ora oggetto della *quaestio* promossa con ord. n. 100 del 2020 dalla Cassazione, Sez. I pen. Già lo scorso anno, Macrocrimes è stato co-promotore di apposito seminario preventivo alla questione di costituzionalità poi risolta da questa Ecc.ma Corte con sent. n. 253/2019: v. *Per sempre dietro le sbarre? L'ergastolo ostativo nel dialogo tra le*



Corti, Ferrara, 27 settembre 2019 (<http://www.amicuscuriae.it/seminario-2019/>). Analogamente, quest'anno Macrocrimes è co-promotore del seminario preventivo che muove proprio dal citato atto di promovimento della Cassazione: v. *Il fine e la fine della pena. Sull'ergastolo ostativo alla liberazione condizionale*, Ferrara, 25 settembre 2020 (<http://www.amicuscuriae.it/>).

1.3. Statuto, scopi, struttura, attività svolte e in corso di svolgimento consentono di annoverare Macrocrimes tra «le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità» in oggetto, dunque legittimato a presentare un'opinione scritta a questa Ecc.ma Corte, ai sensi dell'art. 4-ter, co. 1, N.I.

2. Uno degli scopi dell'*amicus curiae* è di offrire elementi utili «alla valutazione del caso, anche in ragione della sua complessità» (art. 4-ter, co. 3, N.I.). Certa l'ammissibilità della *quaestio* in oggetto, per le identiche ragioni messe a valore da questa Ecc.ma Corte nella già citata sent. n. 253/2019, con la presente opinione s'intende argomentare *ad adiuvandum* la fondatezza dei dubbi di legittimità avanzati dal giudice *a quo* sul combinato disposto legislativo impugnato.

Due, in particolare, i profili qui supportati. Innanzitutto, la sua natura di presunzione *assoluta*, e perciò incostituzionale, che preclude l'accesso alla liberazione condizionale per l'ergastolano ostativo non collaborante (v. *infra*, punto 3). A seguire, *le conseguenze* altrettanto incostituzionali che tale preclusione genera, collocando l'ergastolo ostativo fuori dall'orizzonte costituzionale del finalismo rieducativo delle pene (v. *infra*, punto 4).

Infine, a integrazione di quanto (non) chiesto dal giudice *a quo*, si sollecita una declaratoria d'illegittimità consequenziale - rientrante tra i poteri officiosi di questa Ecc.ma Corte - che rimuova l'attuale preclusione alla liberazione condizionale per *tutti* i reati cc.dd. ostativi di cui all'art. 4-bis, co. 1, ord. penit., indipendentemente dalla natura temporanea o permanente delle relative pene (v. *infra*, punto 5).

3.1. L'incostituzionalità della disciplina censurata rappresenta il naturale corollario degli approdi della sent. n. 253/2019.

Il nesso logico-giuridico che salda la questione allora risolta a quella odierna deriva dall'inequivocabile lettura fornita dell'assetto delle preclusioni: il legislatore, a fronte di gravi reati, può sì prescrivere requisiti di particolare rigore per l'accesso ai percorsi esterni di risocializzazione, purché tali condizioni non siano irragionevoli e non contrastino con l'ineludibile tensione rieducativa che connota la fisionomia costituzionale della pena. La frizione si verifica quando la legge introduca presunzioni di natura assoluta, così da impedire la prospettazione di elementi contrari e l'attento vaglio giudiziale sulla loro consistenza. È questo il caso della scelta del condannato di non collaborare con la giustizia, avendone l'oggettiva possibilità, eretta dall'art. 4-bis, co. 1, ord. penit., a sintomo inoppugnabile di persistenti legami con il contesto criminale.

Benché il precedente *decisum* sia stato circoscritto, in aderenza al devoluto, alla materia dei permessi premio, le ragioni dell'incostituzionalità attengono tutte al profilo - generale - dei rapporti fra legge e giudice, fra astrazioni normative basate



su massime d'esperienza e disamina giudiziale concreta circa la persistente pericolosità del condannato e la presenza o meno delle condizioni per un suo controllato rientro in società.

3.2. Invero, gli argomenti costituenti il nucleo centrale della sent. n. 253/2019 mantengono intatta la loro pregnanza se riferiti al diverso ambito della liberazione condizionale e, più in generale, delle misure alternative, con cui l'istituto disciplinato dall'art. 176 c.p. condivide caratteristiche e finalità (assimilabilità sancita a più riprese dal diritto vivente, consacrata nei progetti di riforma dell'ordinamento penitenziario e dimostrata dallo stesso rinvio formale all'art. 4-*bis* operato dall'art. 2, l. n. 203 del 1991).

I tre pilastri su cui poggia la sent. n. 253/2019 non attengono alla specifica natura dei permessi, bensì alla presenza nel micro-sistema normativo delineato dall'art. 4-*bis* del ricordato meccanismo presuntivo, di cui si stigmatizzano le conseguenze: l'asservimento della fase esecutiva alle esigenze investigative; l'attitudine della preclusione, così come congegnata, ad impedire ogni valutazione del percorso carcerario; la tecnica normativa fondata su generalizzazioni e assiomi inconfutabili, che riduce a formula aritmetica - applicabile sempre e in ogni tempo - la complessa questione della persistenza di legami con i sodalizi criminali, obliterando l'unicità delle scelte di vita, le evoluzioni comportamentali, le risposte agli stimoli rieducativi, i mutamenti interiori ed esteriori intercorsi durante la detenzione.

3.3. L'assimilazione di permessi e misure alternative è del resto già stata sancita da questa Ecc.ma Corte successivamente all'introduzione della rigida preclusione di cui all'art. 4-*bis*, ord. penit., quando la mancata collaborazione imponeva *ex lege* l'interruzione di percorsi risocializzativi già in atto, anche qualora fosse stata accertata l'insussistenza di legami con la criminalità organizzata.

La pronuncia capostipite che sancì l'illegittimità di simile vanificazione del processo di recupero sociale positivamente avviato (sent. n. 306/1993), i cui argomenti sono stati ampiamente recepiti dalla sent. n. 253/2019, investì la materia delle misure alternative, ma venne di lì a poco estesa a quella dei permessi premio (sent. n. 504/1995) in ragione della comune disciplina a cui le due categorie sono assoggettate dall'art. 4-*bis*, ord. penit., e dell'equivalenza delle premesse teoriche che avevano indotto a censurarla.

Nel caso odierno, ancorché si tratti del percorso inverso, l'*eadem ratio* è agevolmente riconoscibile.

3.4. Benché questa Ecc.ma Corte abbia sottolineato la diversa natura che contraddistingue permessi premio e misure alternative (sent. n. 188/1990), i primi sono costantemente descritti dalla sua stessa giurisprudenza (anche) come strumenti in grado di consentire «un iniziale reinserimento del condannato nella società» (ancora sent. n. 188/1990) e come prima tappa di quel percorso progressivo che conduce fisiologicamente, e per gradi, al riacquisto di maggiori spazi di libertà (sent. n. 227/1995).



Il principio di progressione trattamentale, che per l'ergastolano porta all'ideale sequenza permesso-semilibertà-liberazione condizionale, oltre ad essere sistematicamente accolto dal diritto vivente (tanto da proporsene l'espresso recepimento nei testi di legge: v. relazione Tavolo 12 Stati generali dell'esecuzione penale, p. 24 s., e progetto della Commissione Giostra, artt. 50 e 54-*bis*), è stato a più riprese valorizzato dalle pronunce costituzionali (sentt. nn. 504/1995, 445/1997, 255/2006, 257/2006). Anche le recenti sentenze nn. 149/2018 e 229/2019, nell'abbattere il meccanismo ostativo di cui all'art. 58-*quater*, ord. penit., hanno evidenziato come esso «sovvert[*a*] irragionevolmente questa logica gradualistica», diretta espressione dell'art. 27, co. 3, Cost.

3.5. Se dunque non venisse accolta la questione in esame, in assenza di collaborazione il cammino risocializzativo s'arresterebbe alla prima tappa, mancando al giudice il potere di verificare l'assenza di legami con la criminalità organizzata e il rischio del loro ripristino, e quello di valutare se sussista il «sicuro ravvedimento» del condannato, prodromo di una possibile liberazione. Con effetti di sistema incongrui, ove si consideri che per la giurisprudenza costituzionale l'istituto di cui all'art. 30-*ter*, ord. penit., è funzionale a «perseguire efficacemente quel progressivo reinserimento armonico della persona nella società, che costituisce l'essenza della finalità rieducativa» (sentt. nn. 403/1997 e 149/2018).

Va poi rilevato che: i presupposti per la concessione dei permessi premio sono piuttosto vaghi e sottendono un elevato tasso di discrezionalità, mentre quelli dettati per le misure alternative, e in specie per la liberazione condizionale, sono ben più definiti ed esigenti; il rito per la sua concessione è più complesso e partecipato; i permessi già fruiti dal condannato offrono preziosi elementi di valutazione per i successivi giudizi (sent. n. 229/2019). Ne discende che anche il delicato vaglio sul rischio di rinnovati legami con il contesto criminale sarebbe più affidabile e garantito, potendo il collegio giovare degli esiti dei già sperimentati frammenti di libertà concessi dal magistrato.

4.1. Proprio perché *assoluta* (v. *supra*, punto 3), la presunzione legislativa di pericolosità sociale e di mancata emenda che scatta in assenza di una esigibile collaborazione con la giustizia, sbarrando l'accesso alla liberazione condizionale, produce un corollario certamente incostituzionale: il connotato di *effettiva perpetuità* della pena dell'ergastolo cui è stato condannato il non collaborante.

È un vizio di costituzionalità, diretta conseguenza del combinato disposto normativo impugnato, apprezzabile da più angolazioni.

4.2. Come argomentato nell'atto di promovimento della Cassazione, in rima obbligata con le scelte legislative (art. 2, l. n. 1634 del 1962; art. 28, l. n. 663 del 1986) e la giurisprudenza costituzionale (sentt. nn. 204/1974, 264/1974, 161/1997), la compatibilità di un "*fine pena: mai*" con la funzione rieducativa costituzionalmente assegnata a tutte le pene (ergastolo compreso: v. sent. n. 274/1983), passa attraverso l'ammissione alla liberazione condizionale del detenuto a vita. Solo così si «consente l'effettivo reinserimento anche dell'ergastolano nel consorzio civile»



(sent. n. 264/1974). Solo così una pena *de jure* «perpetua» (art. 22 c.p.), può non esserlo più *de facto*.

Tale argomentazione cortocircuita in caso di condanna al c.d. ergastolo ostativo. Infatti, nonostante sia stata riconosciuta fallace – in entrambe le direzioni – l'equivalenza tra collaborazione e ravvedimento (v. sent. n. 253/2019; Corte EDU, Sez. I, *Viola c. Italia n.º2*, sent. 13 giugno 2019, def. 5 ottobre 2019), il combinato disposto delle norme impugnate continua a precludere all'ergastolano non collaborante l'accesso alla liberazione condizionale in forza di una presunzione non superabile altrimenti.

4.3. La pena del carcere a vita torna così ad essere effettivamente perpetua nei confronti del condannato che non collabora con la giustizia, *independentemente* dalle ragioni di tale opzione, anche quando dettata da ragioni invincibili (per esempio, in caso di minacce esiziali per sé e i suoi familiari, o in caso di errore giudiziario).

In simili ipotesi non può realisticamente riconoscersi il carattere libero e reversibile della scelta dell'ergastolano di non collaborare ai sensi dell'art. 58-ter, ord. penit. Ciò dovrebbe indurre a rivedere – superandolo - il precedente rappresentato dalla sent. n. 135/2003, che aveva il suo perno proprio nella (asserita) libertà e reversibilità di tale opzione. Allora la *quaestio* (calco di quella ora all'esame di questa Ecc.ma Corte) fu dichiarata infondata perché l'art. 4-bis, co. 1, ord. penit., subordinando l'ammissione alla liberazione condizionale ad una collaborazione con la giustizia «naturalisticamente e giuridicamente "possibile"», non precluderebbe in modo assoluto e definitivo l'accesso al beneficio.

Quell'assunto, oggi, non è più valido, perché contraddetto dalla *ratio decidendi* dei due sopravvenuti arresti, convenzionale e costituzionale, del 2019. Entrambi peraltro, valorizzando il fattore-tempo di una lunga detenzione qual è quella necessaria all'ergastolano per poter accedere alla liberazione condizionale, esigono una valutazione giurisdizionale individualizzata, sia dell'evoluzione della personalità del reo, sia del possibile mutamento del contesto esterno di riferimento.

4.4. Vietando *ope legis*, in assenza di collaborazione con la giustizia, l'ammissione alla liberazione condizionale per i condannati all'ergastolo ostativo, si ricreano inoltre le medesime condizioni ordinarie già accertate come incostituzionali nella sent. n. 161/1997: precedente che s'intende qui valorizzare più di quanto già fatto dalla Cassazione nel suo atto di promovimento.

Con quella decisione venne accertata l'incostituzionalità dell'art. 177, co. 1, ult. periodo, c.p., nella parte in cui disponeva che il condannato all'ergastolo cui fosse stata revocata la liberazione condizionale, non potesse nuovamente fruirne. Si trattava, cioè, di una preclusione assoluta assimilabile, nei suoi effetti penitenziari, a quella incapsulata nelle norme oggi a giudizio di questa Ecc.ma Corte. Ora come allora, riemergono le violazioni - accertate in quella sentenza - della finalità rieducativa assegnata a tutte le pene dall'art. 27, co. 3, Cost.: l'illegittima esclusione dell'ergastolano «in modo permanente e assoluto dal processo rieducativo e di reinserimento sociale»; l'incostituzionalità di una pena perpetua, qualora «fosse totalmente preclusa, in via assoluta, la [ri]ammissione del condannato alla liberazione condizionale»; la legittimità di una negata ammissione alla liberazione



condizionale, decisa dall'autorità giudiziaria per l'ergastolano non meritevole del beneficio, contrapposta alla certa incostituzionalità di «una sua esclusione totale per divieto di legge».

4.5. Obbligato, quindi, appare il modo per restituire coerenza costituzionale all'attuale quadro normativo, in linea con l'evoluzione della giurisprudenza (costituzionale e convenzionale) in tema: riconoscere la possibile ammissione alla liberazione condizionale anche per l'ergastolano ostativo non collaborante, restituendo alla magistratura di sorveglianza - con le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale - l'accertamento in concreto delle ragioni della mancata collaborazione con la giustizia, dell'assenza di pericolosità sociale del detenuto e della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 176 c.p.

Una simile soluzione confermerebbe il volto costituzionale della pena *in executivis*, che questa Ecc.ma Corte ha contribuito a disegnare con un'ormai consolidata giurisprudenza (v., per tutte, la sent. n. 149/2018): recupero del reo alla vita sociale quale vincolo teleologico non sacrificabile ad altre finalità della pena; principio di progressività trattamentale e di flessibilità della pena in attuazione del canone costituzionale del finalismo rieducativo penale; superamento di presunzioni assolute e di rigidi automatismi legislativi in ambito penitenziario; necessità di una valutazione individualizzata da parte del giudice di sorveglianza nella fase esecutiva della pena; separazione tra le esigenze investigativo-processuali e quelle proprie del momento dell'esecuzione penale.

5.1. Confidando nell'adozione di una pronuncia di accoglimento, si ritiene altresì costituzionalmente necessitata la dichiarazione d'illegittimità consequenziale, ex art. 27, l. n. 87 del 1953, dell'attuale preclusione sancita dal combinato disposto impugnato in relazione a *tutti* i reati di cui all'art. 4-*bis*, co. 1, ord. penit., punibili con l'ergastolo (v. punto 5.2) o con pene temporanee (v. punto 5.3).

5.2. Quanto ai delitti punibili con l'ergastolo, gli argomenti già formulati (*supra*, punti 3 e 4) a sostegno dell'incostituzionalità della preclusione assoluta che colpisce gli ergastolani autori di delitti "a contesto mafioso", prescindono dalle peculiarità di tali fattispecie. Essi, pertanto, risultano pertinenti in relazione a tutti i reati cc.dd. "ostativi di prima fascia" cui sia applicabile la pena perpetua: si allude, in particolare, ai delitti punibili con l'ergastolo «commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza», nonché al sequestro di persona a scopo di estorsione con uccisione volontaria della vittima (art. 630, co. 3, c.p.).

Tanto premesso, l'illegittimità consequenziale sollecitata scorrerebbe sui binari stesi dalla sent. n. 253/2019. Invitata in quella sede dal Tribunale di Perugia a scrutinare la preclusione assoluta ai permessi premio operante nei confronti dei membri di associazioni mafiose, questa Ecc.ma Corte ha, in prima battuta, ritenuto assorbita l'analoga questione formulata dalla Cassazione in relazione agli autori di reati "a contesto mafioso", ma non affiliati, ammettendo che per questi ultimi dovesse valere, *a fortiori*, quanto stabilito per i partecipi (§ 7-8 del *Diritto*). In seconda battuta, ha ritenuto che «l'intervento parzialmente ablativo realizzato sui



reati di criminalità organizzata di matrice mafiosa» dovesse necessariamente «riflettersi sulle condizioni predisposte dal 1° comma della norma censurata» in relazione ai «condannati per tutti gli altri reati di cui all'elenco» (§ 12 del *Diritto*). Diversamente, sarebbe scaturita una «paradossale disparità, a tutto danno dei detenuti per reati rispetto ai quali possono essere privi di giustificazione sia il requisito [...] di una collaborazione con la giustizia, sia la dimostrazione dell'assenza di legami con un, inesistente, sodalizio criminale di originaria appartenenza» (*ivi*).

Identica «paradossale disparità» finirebbe per materializzarsi qualora gli effetti dell'accoglimento della *quaestio* in esame non fossero estesi all'intero catalogo dei delitti punibili con l'ergastolo contemplati dalla disposizione impugnata. La preclusione assoluta alla liberazione condizionale, infatti, verrebbe a cadere solo per gli ergastolani autori di reati "a contesto mafioso", caratterizzati da un'ontologica dimensione associativa; non invece - qui è il paradosso - per gli autori degli altri delitti ostativi di prima fascia punibili con pena perpetua (i già ricordati reati a base violenta commessi con finalità di terrorismo o eversione, nonché il sequestro estorsivo aggravato) i quali, benché realizzati in forma associativa o concorsuale *ordinariamente*, non lo sono tuttavia *necessariamente* (come già riconosciuto nella sent. n. 213/2013, in relazione al sequestro estorsivo).

In definitiva, se la presunzione assoluta di persistenti legami col sodalizio – e dunque di pericolosità – a carico degli ergastolani non collaboranti condannati per reati "di mafia" sarà censurata in quanto irragionevole, tale censura non potrà che estendersi, *a fortiori*, alla presunzione che colpisce gli ergastolani autori di altri delitti: per questi ultimi, infatti, può risultare concretamente impraticabile la collaborazione tesa a dimostrare di aver reciso siffatti legami magari mai esistiti (come prefigura la stessa sent. n. 253/2019).

5.3. Quanto poi ai reati ostativi di prima fascia puniti con pene temporanee – anch'essi riconducibili all'ambito applicativo della liberazione condizionale (art. 176 co. 1, c.p.) – gli argomenti appena spesi acquistano vieppiù vigore.

Come la sent. n. 253/2019 certifica, nell'elenco di cui all'art. 4-*bis*, co. 1, ord. penit., «accanto ai reati tipicamente espressivi di forme di criminalità organizzata, compaiono ora [...] anche reati che non hanno necessariamente a che fare con tale criminalità, ovvero che hanno natura mono-soggettiva».

Rispetto a tali fattispecie – per esempio: taluni delitti contro la p.a. inseriti dalla l. n. 3 del 2019, i delitti di pornografia minorile contemplati nei capoversi dell'art. 600-*ter* c.p., lo stesso sequestro estorsivo, specie nelle ipotesi "di lieve entità" (sentt. nn. 68/2012, 213/2013) – la presunzione di pericolosità del non collaborante, postulando la dimensione associativa dell'illecito, si pone in frontale contrapposizione con «i dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'*id quod plerumque accidit*», l'aderenza ai quali condiziona invece la compatibilità con il principio di uguaglianza delle presunzioni assolute, «specie quando limitano un diritto fondamentale della persona» (sentt. nn. 57/2013 e 48/2015, richiamate, *ex multis*, in sent. n. 253/2019).

Per tali ragioni, l'attuale sistema di preclusioni, laddove opera anche in relazione a fattispecie monosoggettive, esibisce evidenti profili di irragionevolezza intrinseca, perché incongrua rispetto allo scopo. Una pronuncia di incostituzionalità che rimuovesse la preclusione assoluta alla liberazione condizionale per i soli delitti "a contesto mafioso", acuirebbe l'irragionevolezza del sistema: la «paradossale



disparità» segnalata nella sent. n. 253/2019 si risolverebbe in tal caso proprio a svantaggio degli autori di reati meno gravi e – all'opposto di quelli punibili con l'ergastolo (v. punto 5.2) – *ordinariamente* perpetrati al di fuori dei contesti di criminalità organizzata.

6. In conclusione e riassuntivamente: previa ammissione del presente *amicus curiae*, e per le ragioni sopra esposte, Macrocrimes prospetta a questa Ecc.ma Corte l'opzione di una declaratoria d'incostituzionalità del combinato disposto delle disposizioni impugnate dal giudice *a quo*, nella parte in cui escludono che il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbiano collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale.

Prospetta altresì a questa Ecc.ma Corte – ex art. 27, l. n. 87 del 1953 – la necessità di estendere d'ufficio gli effetti della dichiarazione d'incostituzionalità al medesimo combinato disposto, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per tutti gli altri delitti contemplati all'art. 4-*bis*, co. 1, l. n. 354 del 1975, possa essere concessa la liberazione condizionale, anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-*ter* della medesima legge.

Con osservanza,

La Direttrice di Macrocrimes

(Prof.ssa Serena Forlati)

Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Ferrara

(Prof. Daniele Negri)

Gli estensori dell'*amicus curiae*

(Prof.ssa Stefania Carnevale)

(Prof. Ciro Grandi)

(Prof. Andrea Pugiotto)

Ferrara, 1 settembre 2020